

## COMUNICATO

Roma, 14 luglio 2023

Si pubblica la presente nota esplicativa sulla riforma dello sport elaborata dal Consulente federale Dott. Maurizio Annitto, che si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione.

### **Riforma dello sport – sintesi delle novità per il lavoro sportivo**

*La Riforma dello Sport, attuata con il D.lgs. n 36/2021 e s.m.i., è entrata definitivamente in vigore dal 1 luglio 2023.*

*La principale novità è l'abolizione, per la parte che riguardava le collaborazioni sportive dilettantistiche, dell'art. 67 del Tuir (i cosiddetti "10.000").*

*Sono previsti soltanto due ruoli per gli operatori sportivi*

#### **a) Il volontario**

*colui che presta gratuitamente la propria opera in favore della asd/ssd senza remunerazione, neanche indiretta, e che eventualmente potrà percepire esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per le trasferte effettuate. Si precisa che il volontario dovrà obbligatoriamente essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi.*

#### **b) Il lavoratore sportivo**

*Sarà considerato tale colui che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.*

*Oltre alle figure previste espressamente dalla norma di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, viene considerato lavoratore sportivo "ogni altro tesserato, che svolge verso un corrispettivo le mansioni che:*

- *rientrino, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva,*
- *con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale".*

*Di conseguenza, tutte le figure escluse da quanto sopra dovranno essere inquadrare secondo le ordinarie regole del lavoro.*

### **Lavoro sportivo – aspetti contrattuali**

*In generale, il lavoro sportivo potrà assumere natura subordinata, autonoma o di co.co.co.*

*Nel settore dilettantistico, la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” quando:*

- a) la durata delle prestazioni non supera le 24 ore settimanali*
- b) le prestazioni sono svolte in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS.*

### **Dipendenti pubblici**

*Nel caso siano volontari, i pubblici dipendenti potranno continuare a operare nello sport previa semplice comunicazione all'amministrazione di competenza; qualora invece, a fronte della prestazione sia prevista l'erogazione di compensi, essi dovranno richiedere l'autorizzazione, per la quale l'amministrazione avrà 30 giorni di tempo per rispondere ( in caso di mancata risposta varrà il silenzio assenso); a tali compensi si applicherà il regime tributario e previdenziale delle co.co.co sportive dilettantistiche.*

### **Regime tributario e previdenziale**

*Il trattamento tributario e previdenziale dei compensi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo sarà diverso a seconda dell'entità del compenso, che viene suddiviso in tre scaglioni:*

*I compensi inferiori a Euro 5.000 sono esenti da imposte e contributi, ma soggetti a copertura Inail.*

*Ai fini previdenziali, sono soggetti ai contributi INPS (gestione separata) i compensi superiori a Euro 5.000.*

*Sono soggetti a imposte i compensi superiori a Euro 15.000.*

- tutti gli importi senza franchigia saranno soggetti ad Inail ed ai cosiddetti “contributi minori” (maternità, malattia e disoccupazione) pari al 2,03%*
- La norma dispone inoltre che fino al 31/12/2027, l'imponibile previdenziale sul quale applicare l'aliquota del 25% è ridotto della metà.*
- Per espressa previsione di legge, il lavoratore dovrà rilasciare una autocertificazione dichiarando l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare ( per consentire l'applicazione di contributi/ritenute)*

### **Nuovo limite dei 15.000 euro per il 2023**

*Il decreto milleproroghe 2022 stabilisce che “Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del*

presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000".

### **Adempimenti - semplificazioni**

- *i dati del rapporto di lavoro sportivo per il contratto di co.co.co, non dovranno essere comunicati al centro per l'impiego, ma al nuovo Registro della attività sportive dilettantistiche; tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione al centro per l'impiego (modello Unilav);*
- *non sono soggetti a tale obbligo i rapporti di cococo con compensi fino a 5.000 euro.*
- *Il cedolino e l'obbligo di comunicazione mensile all'INPS per le co.co.co. (Uniemens) sportive dilettantistiche, sono adempiuti in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro;*
- *non vi è obbligo quindi del cedolino nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000;*
- *per gli importi superiori a euro 5.000 si dovrà comunque calcolare il contributo INPS e pagare il modello F24, che potrà essere gestito attraverso il Registro delle attività sportive dilettantistiche; l'elaborazione della Certificazione Unica e la predisposizione del file telematico per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate verranno effettuate sempre tramite Registro che genererà anche il file per l'invio telematico, che avverrà a cura di un intermediario abilitato (Consulente del lavoro o Commercialista);*
- *anche per la comunicazione INAIL e l'autoliquidazione del premio sarà prevista la possibilità di ottemperare agli adempimenti tramite il Registro delle attività sportive;*

### **Sicurezza sul lavoro**

*Ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.*

*Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

### **Controlli medici**

*L'attività sportiva dei lavoratori sopra indicati è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.*

- *le norme possono, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.*

- *In caso di istituzione della scheda sanitaria, il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione.*
- *Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive.*

**Infine, si coglie l'occasione per rammentare che in data 19 luglio 2023, dalle ore 18,30 la Federazione organizzerà un webinar di approfondimento delle principali tematiche legate alla riforma dello sport.**

Cordiali saluti.

Marco Cannella

